

**Atto costitutivo
di associazione
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno otto giugno duemiladodici, in Cagliari, Via Maddalena, civico n° 54,

8 giugno 2012,

con me Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

sono presenti i signori

dottor Massimo Stabilini, nato a Cagliari il giorno 27 agosto 1977, residente in Londra, Cresswell Gardens, SW50BQ, cittadino italiano, codice fiscale STB MSM 77M27 B354U

e dottor Stefano Usai, nato a Cagliari il giorno 7 settembre 1965, residente in Cagliari, Via del Collegio, civico n° 9, cittadino italiano, codice fiscale SUA SFN 65P07 B354J, dell'identità personale dei quali sono certo, che hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Articolo 1

Denominazione dell'associazione

E' costituita tra i dottori Massimo Stabilini e Stefano Usai l'associazione denominata "Sardinia in Finance".

L'associazione potrà operare anche con la denominazione abbreviata "Sif".

Articolo 2

Sede dell'associazione

L'associazione ha sede legale e amministrativa in Cagliari, Via Ippocrate, civico n° 28.

Articolo 3

L'associazione promuove, divulga e realizza iniziative atte a stimolare l'interesse degli studenti universitari sardi alla carriera professionale nell'"alta finanza" e nel campo manageriale ossia in istituti bancari d'affari e sui fondi d'investimento nelle grandi capitali europee ed extra europee. Lo scopo dell'associazione è, pertanto, facilitare l'inserimento di professionisti sardi nell'"alta finanza" e nel campo manageriale in Italia e all'estero.

L'associazione si propone di:

- 1) far conoscere agli studenti sardi le opportunità di carriera nell'alta finanza e nel campo manageriale;**
- 2) trasmettere conoscenze tecniche atte a facilitare agli studenti la comprensione della finanza strategica nel mondo moderno;**
- 3) facilitare i contatti tra gli istituti finanziari e gli studenti sardi sia per fini conoscitivi sia per fini occupazionali;**
- 4) fornire agli studenti un'adeguata preparazione per sostenere colloqui di lavoro nel settore della finanza.**

Per tali attività l'associazione potrà collaborare con sogget-

ti esterni alla propria organizzazione.

L'associazione si propone anche:

- 1) lo studio e la diffusione di conoscenze, d'idee e di orientamenti culturali atti ad accrescere la sensibilità dei cittadini per i valori delineati prima;
- 2) la formazione dei cittadini che si riconoscono nei principi ispiratori dell'associazione;
- 3) la diffusione d'idee che favoriscano l'inserimento di studenti sardi nella finanza e nel campo manageriale, in armonia con i principi ispiratori dell'associazione, anche mediante l'utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet;
- 4) il coordinamento con i docenti di scuole di ogni ordine e grado e d'istituti universitari per rendere più efficace l'azione educativa e formativa degli studenti sardi;
- 5) il coordinamento delle proprie attività con quelle di altre istituzioni civili e sociali, laiche e religiose;
- 6) la realizzazione di progetti, di collaborazioni e di consulenze con enti pubblici e con i privati;
- 7) l'organizzazione di convegni, incontri e dibattiti nelle scuole, nelle università e in altre strutture aperte al pubblico sui problemi dell'inserimento giovanile nella finanza.

L'organizzazione e il funzionamento dell'associazione sono illustrati e disciplinati nello statuto che le parti, dispensandomi espressamente dal darne loro lettura, mi hanno consegnato affinché sia **allegato a quest'atto con la lettera "A"**.

Articolo 4

A comporre il primo consiglio direttivo per il primo triennio sono nominati i signori

dottor Massimo Stabilini, nato a Cagliari il giorno 27 agosto 1977, residente in Londra, Cresswell Gardens, SW50BQ, cittadino italiano, codice fiscale STB MSM 77M27 B354U;

dottor Francesco Tronci, nato a Cagliari il giorno 31 maggio 1981, residente in Isili, Via Sant'Antonio, civico n° 2, cittadino italiano, codice fiscale TRN FNC 81E31 B354C

e dottor Stefano Usai, nato a Cagliari il giorno 7 settembre 1965, residente in Cagliari, Via del Collegio, civico n° 9, cittadino italiano, codice fiscale SUA SFN 65P07 B354J.

Il dottor Massimo Stabilini è nominato presidente dell'associazione e il dottor Francesco Tronci è nominato suo vice presidente.

I fondatori hanno conferito mandato al dottor Massimo Stabilini affinché introduca nell'atto costitutivo e nello statuto allegato le modifiche aggiunte e correzioni che dovessero essere richieste dalle autorità preposte al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 4

Le spese dell'atto sono a carico dell'associazione.

Le parti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, hanno dichiarato

di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto che, da me letto alle parti le quali, in seguito alla mia domanda, l'hanno dichiarato conforme alla propria volontà, alle ore diciannove e trenta minuti, è firmato in fine dalle stesse parti e da me.

Consta l'atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime quattro facciate e nove righe.

Massimo Stabilini

Stefano Usai

Carlo Mario De Magistris

Allegato "A" all'atto n° 30397

Statuto dell'associazione

Denominazione

Articolo 1

E' costituita l'associazione culturale denominata "Sardinia in Finance".

L'associazione potrà operare anche con la denominazione abbreviata "Sif".

Articolo 2

Sede

L'associazione ha sede legale in Cagliari.

Articolo 3

Oggetto

L'associazione promuove, divulga e realizza iniziative atte a stimolare l'interesse degli studenti universitari sardi alla carriera professionale nell'"alta finanza" e nel campo manageriale ossia in istituti bancari d'affari e sui fondi d'investimento nelle grandi capitali europee ed extra europee. Lo scopo dell'associazione è, pertanto, facilitare l'inserimento di professionisti sardi nell'"alta finanza" e nel campo manageriale in Italia e all'estero.

L'associazione si propone di:

- 1) far conoscere agli studenti sardi le opportunità di carriera nell'alta finanza e nel campo manageriale;**
- 2) trasmettere conoscenze tecniche atte a facilitare agli studenti la comprensione della finanza strategica nel mondo moderno;**
- 3) facilitare i contatti tra gli istituti finanziari e gli studenti sardi sia per fini conoscitivi sia per fini occupazionali;**
- 4) fornire agli studenti un'adeguata preparazione per sostenere colloqui di lavoro nel settore della finanza.**

Per tali attività l'associazione potrà collaborare con soggetti esterni alla propria organizzazione.

L'associazione si propone anche:

- 1) lo studio e la diffusione di conoscenze, d'idee e di orientamenti culturali atti ad accrescere la sensibilità dei citta-**

dini per i valori delineati prima;

2) la formazione dei cittadini che si riconoscono nei principi ispiratori dell'associazione;

3) la diffusione d'idee che favoriscano l'inserimento di studenti sardi nella finanza e nel campo manageriale, in armonia con i principi ispiratori dell'associazione, anche mediante l'utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet;

4) il coordinamento con i docenti di scuole di ogni ordine e grado e d'istituti universitari per rendere più efficace l'azione educativa e formativa degli studenti sardi;

5) il coordinamento delle proprie attività con quelle di altre istituzioni civili e sociali, laiche e religiose;

6) la realizzazione di progetti, di collaborazioni e di consulenze con enti pubblici e con i privati;

7) l'organizzazione di convegni, incontri e dibattiti nelle scuole, nelle università e in altre strutture aperte al pubblico sui problemi dell'inserimento giovanile nella finanza.

Articolo 4

Associazioni di secondo grado, comitati e circoli affiliati

L'associazione potrà promuovere la nascita di comitati provinciali, di circoli e di altre associazioni a sé affiliate in tutto il territorio nazionale.

I comitati, i circoli e le associazioni affiliate saranno gestiti secondo i principi e gli obiettivi di questo statuto e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati.

Ogni comitato, circolo e associazione affiliato avrà un referente nominato dal consiglio direttivo di quest'associazione.

I referenti hanno la funzione di garante dell'associazione e devono promuovere l'attività degli enti ai quali sono preposti in conformità alle norme di questo statuto.

I comitati, i circoli e le associazioni di secondo grado hanno piena autonomia e responsabilità, anche finanziaria, e devono restare in costante contatto col consiglio direttivo di quest'associazione, anche al fine della stesura del bilancio.

Ogni associazione, comitato e circolo affiliato, su iniziativa del referente e col consenso scritto del presidente può:

a) attuare un proprio tesseramento, senza però concorrere alle deliberazioni dell'assemblea di quest'associazione;

b) dotarsi di sezioni e adottare un proprio regolamento;

c) con autorizzazione scritta dell'ufficio di presidenza, rappresentare l'associazione con gli enti e le istituzioni pubbliche;

d) sentito il consiglio direttivo, promuovere qualsiasi iniziativa pubblica conforme a questo statuto;

e) fare al consiglio direttivo proposte operative e promuovere iniziative di carattere locale.

Il consiglio direttivo può sempre, con motivata deliberazione

adottata col voto favorevole di due terzi dei suoi membri, sciogliere anche unilateralmente il rapporto di affiliazione.

Articolo 5

Associati

All'associazione possono aderire come associati ordinari le persone, siano esse fisiche o giuridiche, che ne condividono lo scopo e le finalità.

Gli associati possono essere fondatori, onorari e ordinari.

Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione e coloro che, nominati amministratori nell'atto costitutivo, saranno poi iscritti all'associazione.

La richiesta di adesione deve essere inviata nella sede dell'associazione, deve essere presentata da tre consiglieri in carica e deve essere accolta con deliberazione del consiglio direttivo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata deliberazione favorevole alla domanda di adesione essa deve intendersi respinta.

Associati ordinari possono essere soltanto le persone la richiesta di adesione delle quali è stata accolta che siano in regola col pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Associati onorari sono coloro ai quali l'associazione riconosce particolari meriti e anche i referenti territoriali.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare a qualsiasi manifestazione promossa dall'associazione e di essere candidati alle cariche dell'associazione.

Recesso ed esclusione

Gli associati sono sempre liberi di recedere dall'associazione.

L'adozione del provvedimento di esclusione è di competenza del consiglio direttivo dell'associazione.

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per incompatibilità con i fini associativi;
- c) per gravi motivi riguardanti la violazione dei principi ispiratori dell'associazione.
- d) per inadempimento nel pagamento delle quote associative;
- e) per decesso.

L'attività degli associati, fatto salvo il rimborso delle spese, deve essere svolta a titolo gratuito.

Articolo 6

Patrimonio

L'associazione si autofinanzia nelle forme sotto indicate secondo principi di sobrietà e di trasparenza.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati, con tale imputazione, in denaro, beni mobili e immobili e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;
- dalle quote associative annuali;

- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli da essa acquistati, che saranno destinati a incremento del fondo di dotazione;
- dalle elargizioni effettuate da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con deliberazione dell'organo amministrativo, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- dai contributi concessi al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

Per le raccolte pubbliche di fondi, secondo le disposizioni e nei termini stabiliti nell'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*), entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate ed alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'associazione non può, neanche indirettamente, distribuire utili, avanzi di gestione e fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Articolo 7

Fondo di gestione

Per adempiere i propri compiti, l'associazione dispone:

- delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;
- del denaro ricavato da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio destinati, con motivata deliberazione del consiglio direttivo, a usi diversi dall'incremento del patrimonio;
- di eventuali donazioni e disposizioni testamentarie non espressamente destinate dai disponenti al fondo di dotazione;
- degli altri contributi concessi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dei contributi dei fondatori e di persone fisiche;
- del denaro raccolto con pubbliche sottoscrizioni;
- dei ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse dell'associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 8

Organi dell'associazione

L'associazione è amministrata dai seguenti organi:

- assemblea degli associati ordinari;

- presidente;
- vice presidente;
- consiglio direttivo;
- tesoriere, se nominato;
- revisore dei conti, se nominato.

Per la realizzazione dell'attività e dei fini dell'associazione saranno costituiti gruppi di lavoro formati su base territoriale o tematica. I criteri d'attivazione e di gestione dei gruppi di lavoro è di competenza del consiglio direttivo al quale spetta anche il compito di coordinare i diversi ambiti territoriali e le forme di coordinamento e di federazione con altre associazioni aventi finalità comuni.

Articolo 9

Assemblea

L'assemblea, composta da associati in regola col versamento delle quote associative, deve essere convocata dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno e affissa almeno quindici giorni prima nella sede sociale.

L'assemblea può essere convocata su iniziativa del presidente e deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli associati.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo, dovendosi ritenere svolta la riunione in tale luogo, il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di leggere, ricevere e trasmettere documenti.

L'assemblea, con la sola eccezione di quella che deve deliberare sulle modifiche dello statuto, è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati ordinari.

Per adottare deliberazioni che modificano lo statuto, è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati ordinari.

La delega può essere conferita soltanto a un associato con diritto di voto.

L'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari presenti.

L'assemblea discute e approva i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'associazione, elegge il presidente, il consiglio direttivo, il tesoriere e il revisore dei conti, determinando il numero dei componenti degli organi, che dureranno in carica tre anni.

L'assemblea delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo, dal tesoriere e dal revisore dei conti e su tutte le eventuali questioni poste dagli associati.

Articolo 10

Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede le assemblee e il consiglio direttivo.

Il presidente dà impulso a tutte le attività di coordinamento dell'associazione allo scopo di assicurare la tempestività delle decisioni e la più ampia diffusione delle iniziative dell'associazione.

Il vice presidente coadiuva il presidente nella sua attività di rappresentanza e di coordinamento e, a tutti gli effetti, lo sostituisce nel caso in cui egli sia impossibilitato ad agire e su sua espressa delega.

La sottoscrizione del vice presidente fa fede dell'impossibilità del presidente a compiere l'atto.

Le cariche di presidente e di vice presidente durano tre anni e possono essere rinnovate.

Articolo 11

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo gestisce l'associazione attuandone gli indirizzi generali approvati dall'assemblea e sulla base delle finalità e degli obiettivi statutari.

Il consiglio direttivo è composto da un numero di persone variabile da tre a undici, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di nomina, e resta in carica per tre anni.

I consiglieri possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo risponde all'assemblea del proprio lavoro.

Il consiglio, su proposta del presidente, nomina il tesoriere, delibera sul riconoscimento della qualifica di soci onorari e, in occasione della definizione dei bilanci preventivi, sugli importi e sui modi di versamento delle quote associative.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice.

Il consiglio direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del presidente prevale per determinare l'esito della votazione.

Il consigliere che per tre volte nell'arco dell'anno associativo diserta le riunioni del consiglio direttivo senza giustificati motivi decade automaticamente dalla carica e può essere sostituito in seguito a deliberazione del consiglio direttivo,

fatta salva la ratifica della nuova nomina da parte degli associati riuniti nella prima assemblea successiva.

Analogamente si procederà in caso di dimissioni.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il consiglio direttivo è competente per deliberare sulle espulsioni, sulle sospensioni e sui richiami degli associati.

La richiesta di adottare tali provvedimenti può essere fatta dal consiglio direttivo o da almeno cinque associati.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo, dovendosi ritenere svolta la riunione in tale luogo, il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di leggere, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 12

Tesoriere

La gestione finanziaria dell'associazione può essere assicurata da un tesoriere nominato dal consiglio direttivo e da un revisore dei conti eletto dell'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione con le banche che ne curano la tesoreria deve essere esercitata congiuntamente dal presidente e dal tesoriere.

Articolo 13

Revisore

Il revisore è nominato dall'assemblea.

Il revisore vigila e verifica con periodicità almeno trimestrale sulla gestione dell'associazione, in particolare sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul concreto suo funzionamento.

Il revisore, come le altre cariche associative, resta in carica tre esercizi e scade alla data della riunione del consiglio convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La cessazione del revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato sostituito.

Il revisore partecipa alle riunioni del consiglio direttivo.

Il revisore:

- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esamina i progetti dei bilanci preventivo e consuntivo e su di essi esprime le proprie osservazioni in apposite relazioni che devono essere sottoposte al consiglio direttivo assieme ai rispettivi progetti;
- verifica nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde ai risultati delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.

Là dove non dispongano norme di legge, sarà il consiglio direttivo a indicare quali debbano essere le scritture contabili da adottare al fine di garantire un'ordinata e trasparente gestione delle attività economiche e finanziarie dell'associazione.

L'attività di controllo contabile è annotata in un libro conservato nella sede dell'associazione.

L'associazione non può corrispondere al revisore emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n° 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, n° 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo giorno dell'anno e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine l'organo amministrativo approva il bilancio economico di previsione e, entro il 30 aprile successivo, il rendiconto economico e finanziario, predisposto dallo stesso organo, dell'esercizio decorso.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il trenta giugno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere redatti, in particolare, con i seguenti criteri:

- a) obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- b) divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura;
- c) divieto di cedere beni e di eseguire prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità ai fondatori, ai membri degli organi amministrativi e di control-

lo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che compiono erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado e alle società da questi direttamente o indirettamente controllate;

d) divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, sino superiori al loro valore nominale;

e) divieto di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, interessi passivi, in dipendenza di prestiti di qualsiasi specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto;

f) divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Articolo 15

Durata

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 16

Estinzione dell'associazione.

L'assemblea, nei modi richiesti per deliberare le modificazioni dello statuto, può decidere l'estinzione dell'associazione:

a) nominando uno o più liquidatori e determinando i criteri di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 30 del codice civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice;

b) determinando, ai sensi dell'articolo 31 del codice civile e nell'osservanza delle disposizioni vigenti, i modi di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione; in particolare, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano finalità analoghe a quelle dell'associazione o a fini di pubblica utilità.

Articolo 17

Rinvio

Per quanto non previsto e regolato da questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni di carattere privato non lucrative.

Massimo Stabilini

Stefano Usai

Carlo Mario De Magistris

Copia conforme all'originale registrato in Cagliari in data 11 giugno 2012 col n° 4150, serie 1T, col pagamento di euro 213,00.

Cagliari,